



# Sindacato Interdisciplinare di Categoria

**NATUROPATIA & D.B.N. – D.O.S**

**D.B.N. “Discipline Bio Naturali”**

**D.O.S. “Discipline Olistiche per la Salute”**



*Ai sensi della Legge 4/2013 (GU n. 22 del 26-01-2013)*

*Normativa di riferimento in materia di Professioni non organizzate in ordini o collegi e/o professioni associative*

*Decreto Legislativo 13/2013 del 16/01/2013 (GU n.39 del 15-02-2013)*

*Norme generali per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali / informali e Certificazione Competenze*

*Sede Sociale: Roma - Segreteria Gen.: Via F. Turati, 18/20 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Tel. 0828-871261*

## **Estratto dalla Gazzetta Ufficiale Pag. 84 - Art. 84**

### **Indennità lavoratori danneggiati dall'emergenza – Art. 84**

E' confermata anche per il mese di aprile l'indennità di 600 € (già prevista per il mese di marzo dal “Cura Italia”) in favore di collaboratori iscritti alla Gestione Separata, titolari di **Partita Iva e lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, in attività alla data del 23/02/2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**Per il mese di maggio è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 € in favore di:**

- **Liberi professionisti** titolari di partita iva attiva alla data del 19/05/2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che nel secondo bimestre 2020 abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto allo stesso periodo del 2019; a tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, tenendo conto della differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute.

**La domanda va presentata all'Inps**, in cui va autocertificato il possesso dei requisiti, ivi compreso il calo di reddito.

- Collaboratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia cessato alla data del 19/05/2020.

**L'indennità non è computata ai fini del reddito.**

Il Decreto introduce inoltre una **nuova platea di beneficiari**, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro a causa dell'emergenza, cui sarà riconosciuta l'indennità pari a **600 euro per i mesi di aprile e maggio**:

**Collaboratori autonomi occasionali** con contratti in essere nel periodo 01/01/2019- 23/02/2020 e **privi di contratto alla data del 23 febbraio 2020**. - I lavoratori, alla medesima data, devono essere iscritti alla Gestione Separata Inps, con accredito di almeno 1 contributo mensile;

*Il Segretario Generale  
SINAPE FeLSA CISL  
Gerarda Buoninconti*